ALLEGATO 7 AL MOG 231 TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.

"PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING"

REVISIONI					
N. REV	**EMESSO DA**	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**VERIFICATO DA**	**APPROVATO DA**
0	C.LAMARCA	3/03/2019	EMISSIONE	ODV	Direzione Generale
1	G. PALUMBO	3/05/2020	Integrazione canale di comunicazione alternativo (Mail)	ODV	Direzione Generale
2	G. PALUMBO	20/05/2021	Adeguamento alla L. 179/2017 ed alla Direttiva UE 2019/1937	ODV	Direzione Generale
3	G. PALUMBO	17/02/2023	Aggiornamento indirizzi di Posta Elettronica	ODV	Direzione Generale
4	G. PALUMBO	05/07/2023	Aggiornamento al D.lgs. n.24/2023	ODV – Avv. Sabrina Turello DPO – Avv. Lorenzo Casavecchia	Direzione Generale
5	G. PALUMBO	15/12/2023	Aggiornamento Comitato WB – Aggiornamento canali interni di segnalazione	ODV – Avv. Sabrina Turello	Direzione Generale
6	G. PALUMBO	25/03/2024	Aggiornamenti e correzioni varie per revisione Ufficio Legale	D.P.O. – Avv. Lorenzo Casavecchia	Direzione Generale

Sommario

Sommario

ALLEGATO 7 AL MOG 231 TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. 0
"PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING" 0
IL WHISTLEBLOWING 2
DEFINIZIONI 2
AMBITO DI APPLICAZIONE 3
PRINCIPI CHIAVE 3
REGOLE CHIARE 3
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI 3
ANONIMATO 3
DIFFERENZE TRA WHISTLEBLOWING E LAMENTELA PERSONALE 4
FEEDBACK 5
FORMAZIONE e/o INFORMAZIONE 5
TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO 5
I SOGGETTI COINVOLTI 5
IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 6
I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI 6
I CANALI PER LE SEGNALAZIONI 6
Canali esterni di segnalazioni 6
I COMPITI E I POTERI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE 7
LE TUTELE PER IL SEGNALANTE 8
LE TUTELE PER IL SEGNALATO 8
SANZIONI E CONSEGUENZE 9
LE SANZIONI PER I DIPENDENTI / DIRIGENTI 9
LE SANZIONI PER I TERZI 9
TUTELA DEI DATI PERSONALI 9
PROCEDURA ATTUATIVA 10
COSTITUZIONE DEL COMITATO WB 10
QUALI ILLECITI O IRREGOLARITA' SI POSSONO SEGNALARE? 10
A CHI E COME SEGALARE? 11
CANALI DI SEGNALAZIONE & RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE 11
Segnalazione di illecito – Whistleblower. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del D.lgs 101/2018 IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI 12

IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing (da ora in avanti "WB") è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.
I dipendenti, normalmente sono le prime persone che vengono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio, e pertanto, sono anche le prime persone in grado di segnalarle tempestivamente all'organizzazione, prima che possano realizzarsi danni. Lo scopo del WB è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato, prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione al contrasto di eventuali illeciti.
La gestione del WB contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

DEFINIZIONI

Ai fini di detta procedura e a quanto indicato dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 si intende per:

«violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

«informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

«segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messo a disposizione da ANAC;

«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure per la gestione del WB (da ora in avanti anche solo "Procedure") possono essere adottate sia da enti pubblici che da organizzazioni private.

PRINCIPI CHIAVE

La procedura adottata da Telecontrol Vigilanza S.r.l. è improntata e richiama i seguenti principi fondamentali:

❖ REGOLE CHIARE

La procedura di WB è compresa e correttamente applicata dai destinatari, ed esplicita in modo semplice e chiaro i diversi principi e passaggi rilevanti. In particolare, è chiaro:

- ⇨ chi sono i destinatari;
- ⇨ quali sono gli standard di comportamento, che l'organizzazione si aspetta dal dipendente;
- ⇨ quali tipologie di irregolarità possono essere oggetto di segnalazione;
- ⇨ quali caratteristiche deve avere la segnalazione;
- ⇨ quali sono le azioni che l'organizzazione intraprende a seguito della segnalazione;
- ⇨ quali sono le tutele che vengono garantite al segnalante e al segnalato;
- ⇨ quali sono le conseguenze in caso di abuso o di uso strumentale dello strumento del WB.

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

La procedura adottata da Telecontrol Vigilanza S.r.l. garantisce che i destinatari della segnalazione trattino con confidenzialità l'identità del segnalante, del segnalato e dei facilitatori; i nomi, pertanto, non sono rilevati -senza il loro consenso- **a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente** al fine di proteggere tali soggetti da possibili speculazioni e ritorsioni da parte dei colleghi o dei superiori o di qualsiasi altro soggetto.

ANONIMATO

In virtù delle tutele garantite dall'applicazione del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e dalle disposizioni in esso contenute, occorre specificare che il **concetto di riservatezza dell'identità del**

segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing.
Tuttavia, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, potranno essere equiparate dall'organizzazione alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

DIFFERENZE TRA WHISTLEBLOWING E LAMENTELA PERSONALE

La procedura attuata chiarisce che la lamentela personale non può formare oggetto di segnalazione. **Le segnalazioni**, infatti, **riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in via più generale, la collettività.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere oggetto di segnalazione perché rientranti in ambito Whistleblowing:

Frode Finanziaria:
Manipolazione di bilanci, appropriazione indebita di fondi, falsificazione di documenti contabili.
Corruzione:
Pagamenti illeciti, tangenti, favoritismi nella concessione di appalti o nel reclutamento**.**
Riciclaggio di Denaro:
Attività mirate a nascondere l'origine illecita di fondi.
Conflitto di Interessi:
Situazioni in cui gli interessi personali di un dipendente interferiscono con quelli dell'organizzazione.
Discriminazione e Molestie:
Comportamenti discriminatori basati su razza, genere, religione o altri fattori protetti dalla legge.
Violazioni della Sicurezza Informatica:
Accesso non autorizzato, furto di dati, violazioni della sicurezza delle informazioni.
Violazione delle Leggi Ambientali:
Scarichi illegali, smaltimento non conforme di rifiuti, inadempienze alle normative ambientali.
Violenza sul Lavoro:
Molestie sessuali, bullismo sul posto di lavoro, comportamenti violenti.
Rischi per la Sicurezza del Prodotto:
Occultamento di difetti nei prodotti, manipolazione di test di sicurezza.
Abuso di Potere:
Utilizzo improprio di autorità, comportamenti intimidatori, nepotismo.
Violazioni della Privacy:
Raccolta e trattamento illecito di informazioni personali, violazioni della privacy dei dipendenti o dei clienti.
Truffe:
Comportamenti fraudolenti, truffe ai danni dell'organizzazione o dei clienti.
Violenza Sul Lavoro:
Comportamenti aggressivi o minacce fisiche contro colleghi o superiori.
Manipolazione di Dati Scientifici o di Ricerca:
Falsificazione di dati in ambito scientifico o di ricerca.
Comportamenti Non Etici:
Violazioni dell'etica professionale, comportamenti moralmente riprovevoli.

Telecontrol Vigilanza S.r.l. si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 per la valutazione delle segnalazioni ritenute rilevanti al fine della successiva verifica, differenziandole dalle lamentele personali, che non formano oggetto del processo di segnalazione.

FEEDBACK

La procedura prevede che sia sempre fornito un feedback al segnalante in merito alla gestione della segnalazione, in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1937, ovvero entro 7 giorni, in quanto l'assenza di riscontro potrebbe scoraggiare le segnalazioni future dei lavoratori.
Tale procedura consente al segnalante di poter richiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria segnalazione ma anche di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato.
In particolare, il segnalante sarà informato:

- ⇨ della presa in carico della segnalazione e dell'eventuale necessità di fornire ulteriori dettagli utili alla corretta trattazione, che - secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. 24/2023 - dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- ⇨ circa l'esito della segnalazione, di cui ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 24/2023 verrà dato riscontro entro tre mesi dalla presa in carico della segnalazione.

FORMAZIONE e/o INFORMAZIONE

Una adeguata formazione e/o informazione è fondamentale per garantire la migliore conoscenza delle Procedure all'interno dell'organizzazione; a tal proposito, la Società tiene a specificare che:

- ⇨ per i dipendenti sono sottolineate le modalità con cui effettuare una segnalazione efficace e rappresentate le tutele e garanzie esistenti in caso di segnalazione ed i mezzi di comunicazione da utilizzare;
- ⇨ per i dirigenti e i soggetti individuati dall'organizzazione come destinatari delle segnalazioni è prevista anche una formazione su come gestire le stesse.

TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Sono previsti meccanismi di tutela sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del segnalato e dei facilitatori, a titolo indicativo e non esaustivo, se ne riportano alcuni, considerando comunque che l'Organizzazione attuerà quanto previsto dalla normativa cogente in materia affinché:

- ⇨ sia garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salve espresse previsioni di legge;
- ⇨ il segnalante venga protetto da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing, il licenziamento;
- ⇨ il segnalato sia protetto dalle mere delazioni da parte dei colleghi, volte solo a danneggiare la sua reputazione;
- ⇨ siano evitate situazioni il cui segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali;
- ⇨ nessun provvedimento disciplinare si possa basare esclusivamente sulla segnalazione.

I SOGGETTI COINVOLTI

Telecontrol vigilanza S.r.l. ha identificato quali potenziali segnalanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ⇨ il personale dell'organizzazione, categoria in cui sono ricompresi tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, gli stagisti, gli interinali ecc.;
- ⇨ gli amministratori ed i membri degli organi sociali;

- ⇨ terze parti non dipendenti, categoria in cui sono ricompresi collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione, quali intermediari ed agenti, terzi fornitori di prodotti o servizi.

IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato, questi è chiamato a fornire ai soggetti preposti ogni elemento utile alla verifica ed all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione dovrà contenere:

- ⇨ le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- ⇨ una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ⇨ se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- ⇨ se conosciute, le generalità o altri elementi che consentono identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- ⇨ l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ⇨ eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ⇨ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto al quale vanno indirizzate le segnalazioni è:

- ⇨ un **comitato interno all'organizzazione** rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni (ad esempio legale, internal audit, compliance o finanziario);
- ⇨ **ANAC** – Autorità Nazionale Anticorruzione;

I CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Saranno utilizzati:

- ⇨ Un canale postale tradizionale che consente di spedire all'indirizzo successivamente indicato le segnalazioni, attenendosi alle indicazioni specificate in procedura;
- ⇨ Un numero telefonico di rete mobile dedicato, non sottoposto a registrazione della conversazione, che come previsto dal decreto legislativo 10 mar zo 2023 n.24, in detta circostanza prevederà la verbalizzazione scritta della conversazione e la sottoscrizione da parte del segnalante;
- ⇨ Un ufficio dedicato per la raccolta delle segnalazioni in presenza previo appuntamento, con numero dedicato che fungerà da HELPLINE per consentire ai segnalatori e non di chiedere chiarimenti in merito alla procedura di accesso al Whistleblowing.
- ⇨ I canali di segnalazione Esterna messi a disposizione dall'ANAC e reperibili sul proprio sito Istituzionale www.anticorruzione.it

Canali esterni di segnalazioni

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, la segnalazione all'ANAC è prevista:

- se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatorio (si precisa che in tale circostanza non rientra Telecontrol Vigilanza S.r.l.);
- se il canale non è attivo o non rispetta i requisiti normativi previsti dalla norma cogente;
- se il Whistleblower ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;

- se il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

L'ANAC dovrà dare riscontro al Whistleblower entro 3 mesi oppure, qualora ricorrano giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data di avviso ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento. Inoltre, l'ANAC ha l'obbligo di trasmettere eventuali segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità, amministrative o giurisdizionali.

Si tenga presente che l'ANAC, a fronte dell'accertata violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 24/2023, può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni oppure quando sia accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del D.lgs. 24/2023;
- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del Whistleblower per i reati di diffamazione e di calunnia.

I COMPITI E I POTERI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

L'organo soggetto alla ricezione e gestione delle segnalazioni eseguirà un primo screening di ammissibilità della segnalazione, per distinguere la segnalazione da una mera lamentela.
Dovrà essere valutato:

- ⇨ Se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi, e non una mera lamentela;
- ⇨ quanto è grave e urgente il rischio per l'organizzazione e/o per i terzi;
- ⇨ se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato dall'organizzazione, o addirittura dall'Autorità competente;
- ⇨ se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Ove si ritenga che la segnalazione configuri una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'organizzazione o dall'Autorità competente, si procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Allo stesso modo, il segnalante potrà essere contattato – se noto – qualora la segnalazione sia eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.
Il destinatario poi procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante, nel caso in cui gli elementi di valutazione fossero insufficienti e non vengano forniti ulteriori e indispensabili dettagli.
All'organismo destinatario delle segnalazioni è dato il potere di ricorrere alla collaborazione con altre funzioni aziendali.

I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla raccolta e comunque per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi le Autorità Giudiziarie.

LE TUTELE PER IL SEGNALANTE

La prima forma di tutela adottata è quella di garantire la riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga esclusa.
A tal proposito è prevista:

- ⇨ Una corretta informazione, formazione degli organi deputati a ricevere segnalazioni affinché gestiscano in modo riservato le informazioni;
- ⇨ l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante da parte del segnalato e di terzi che non siano stati identificati dall'organizzazione quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.

Telecontrol Vigilanza S.r.l. non consente né tollera, alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, tenendo a chiarire che tali comportamenti sono passibili di pesanti sanzioni disciplinari.

Tali misure di tutela valgono, chiaramente, solo per coloro che segnalino in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base alle proprie conoscenze, che si sia verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

LE TUTELE PER IL SEGNALATO

Il segnalante potrebbe abusare dello strumento della segnalazione, riportando un fatto non veritiero al solo fine di danneggiare il segnalato;

Pertanto:

- ⇨ Le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false e, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- ⇨ La segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- ⇨ Telecontrol Vigilanza S.r.l. si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione, e che sono possibili eventuali sanzioni disciplinari a cui il segnalante potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati;
- ⇨ Impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di WB sono passibili di sanzioni disciplinari.

Telecontrol Vigilanza S.r.l. non sanzionerà disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

SANZIONI E CONSEGUENZE

LE SANZIONI PER I DIPENDENTI / DIRIGENTI

Sono applicate a tutti i soggetti che agiscono in violazione di tale procedura. Le sanzioni trovano applicazione:

- ⇨ Nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dall'organo destinatario della segnalazione;
- ⇨ In caso di comportamenti abusivi del segnalante;
- ⇨ In caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori – dirigenti e subordinati – nei confronti del segnalante;
- ⇨ Nel caso in cui l'organismo preposto a ricevere la segnalazione non verifichi quanto riportato dal segnalante;
- ⇨ In caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e del CCNL applicato, dalla normativa cogente in materia di Whistleblowing, dal Codice Disciplinare del MOG 231 di Telecontrol Vigilanza S.r.l. (D.lgs. 231/2001), differenziando tra soggetti dirigenti e dipendenti.

Resta fermo il diritto per Telecontrol Vigilanza S.r.l. di adire le autorità competenti – civili e penali – nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato.

LE SANZIONI PER I TERZI

Chiamati al rispetto delle procedure sono anche tutti quei soggetti che operano all'interno, o per conto dell'organizzazione, come ad esempio collaboratori, consulenti, lavoratori somministrati, procuratori e agenti ma anche tutti i partner e fornitori.

Saranno applicate specifiche clausole nei contratti e/o nelle lettere di incarico con cui vengono regolati i rapporti con i terzi, che sanciscano il rispetto delle procedure stesse e indichino le sanzioni applicabili in caso di violazione, quali a titolo meramente esemplificativo:

- ⇨ La diffida al puntuale rispetto delle Procedure;
- ⇨ l'applicazione di una penale in caso di mancato rispetto della procedura, prevista in misura percentuale rispetto al compenso pattuito;
- ⇨ la risoluzione immediata del contratto.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Telecontrol Vigilanza S.r.l. per la tutela dei dati personali si attiene al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. 101/2018 - ed alle linee guida dell'European Data Protection Supervisor – EDPS in materia di WB.

Nello specifico Telecontrol Vigilanza S.r.l. prevede:

- ⇨ canali definiti sia per le segnalazioni interne che per le segnalazioni esterne, oltre a regole precise che definiscono chiaramente l'obbiettivo della segnalazione;
- ⇨ garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute e protegge l'identità non solo del segnalante, ma anche di tutti gli altri soggetti coinvolti;
- ⇨ applica i principi di "pertinenza" e "necessità": solo i dati personali che risultino rilevanti, pertinenti e necessari per quel caso specifico, possono essere oggetto di trattamento;

- ⇨ garantisce i diritti degli interessati. In particolare, ogni soggetto ha il diritto di sapere quali siano i dati personali trattati e per quali scopi; il diritto di accedere ai propri dati personali e sapere per quale ragione vengano utilizzati; il diritto di modificare o rettificare i dati nel caso risultino errati;
- ⇨ assicura che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implichi assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti;

PROCEDURA ATTUATIVA

COSTITUZIONE DEL COMITATO WB

Telecontrol Vigilanza S.r.l. comunica che è stato costituito un Comitato WB responsabile della gestione delle segnalazioni.

Il Comitato deliberato dal C.d.A. di Telecontrol Vigilanza S.r.l. è costituito dalle seguenti figure:

- **Il Responsabile Risorse Umane in carica;**
- **L' Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. 231/2001, che per Telecontrol Vigilanza S.r.l. è monocratico.**

Nel caso in cui le segnalazioni dovessero riguardare uno o più soggetti appartenenti al Comitato WB di Telecontrol, il segnalante dovrà procedere ad effettuare la segnalazione utilizzando il canale esterno all'Organizzazione ovvero il canale messo a disposizione dall'ANAC.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di loro competenza.

QUALI ILLECITI O IRREGOLARITA' SI POSSONO SEGNALARE?

Con il termine "illeciti" si intende la commissione – o possibile commissione – di un reato per cui è applicabile la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/01. Tali reati sono elencati nel medesimo D.lgs. 231/01 e l'elenco è anche disponibile presso l'ufficio Compliance di Telecontrol Vigilanza S.r.l.

Con il termine "irregolarità" si intende qualsiasi violazione delle regole previste dal Codice Etico di Telecontrol Vigilanza S.r.l. e/o dal Modello di Organizzazione adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, e/o dalle disposizioni del D.M. 269/2010, nonché le violazioni delle procedure e dei regolamenti adottati da Telecontrol Vigilanza S.r.l. e delle leggi che riguardano.

I soggetti segnalanti, nel caso di dubbio, possono comunque segnalare il comportamento che considerano non corretto. Il Comitato WB effettuerà le opportune valutazioni per comprendere se la segnalazione sia o meno rilevante.
Come precedentemente indicato non saranno ritenute rilevanti le segnalazioni generiche, le mere "voci" o i "sentito dire" né le lamentele e le rivendicazioni personali.

A CHI E COME SEGALARE?

CANALI DI SEGNALAZIONE & RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Al fine di perseguire l'obbiettivo dichiarato nel presente documento, **Telecontrol Vigilanza S.r.l. ha istituito i seguenti canali di segnalazione che possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti:**

- Canali interni -

- Posta ordinaria o raccomandata indirizzata al "Comitato WB" al seguente indirizzo:
  COMITATO WHISTLEBLOWING
  TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.
  CORSO FRANCIA, 223
  10098 RIVOLI (TO)

  Per l'utilizzo di detto canale il segnalante dovrà attenersi a quanto di seguito riportato:
  - come suggerito dalle linee guida ANAC, la segnalazione dovrà essere inserita **in due buste chiuse**; includendo **nella prima** i dati identificativi del segnalante e la copia fotostatica non autentica del proprio documento di identità; **nella seconda** l'oggetto della segnalazione ed eventuale documentazione comprovante la segnalazione di cui si è eventualmente in possesso. Entrambe le buste dovranno **poi essere inserite in una terza busta riportante all'esterno l'indirizzo sopra citato e la dicitura" riservata al gestore delle segnalazioni".**

- Al seguente numero telefonico di rete mobile: +39 3401916155. La linea in oggetto non è soggetta a registrazione della conversazione; pertanto, una volta messi in comunicazione con il personale incaricato alla gestione della segnalazione, quest'ultimo, dovrà documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dovrà essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto sarà fornita copia al segnalante.

- Con colloquio diretto ed in presenza, previo appuntamento da richiedere al numero telefonico +39 3401916155. Telecontrol garantirà lo svolgimento dell'incontro entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 10 giorni dalla richiesta. L'incontro sarà svolto in luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.

Il Comitato potrà inoltre, inviare al segnalante una richiesta di compilazione di adeguata modulistica, per una puntuale e corretta gestione della segnalazione.

Il Comitato WB fornirà un riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione nei tempi e modalità previste dalla normativa cogente.

Non verranno comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali la cui informativa è disponibile sul sito www.telecontrol.it alla pagina dedicata al WB ed allegata alla presente procedura.

- Canali esterni –

Richiamando a quanto comunicato nelle informative e nel presente documento, relativamente a quali circostanze è possibile ricorrere ai canali esterni di segnalazione, in ottemperanza alla normativa cogente, si segnala il sito dell'ANAC accessibile al seguente Link:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Segnalazione di illecito – Whistleblower. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del D.lgs 101/2018 IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI.

Telecontrol Vigilanza S.r.l., nell'ambito delle proprie finalità imprenditoriali e in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di segnalare condotte illecite presso l'organizzazione. Si precisa che, per poter godere delle tutele previste dalla normativa cogente in materia, gli illeciti devono essere conosciuti in virtù del rapporto di lavoro ovvero in occasione dello svolgimento del rapporto di servizio o fornitura o realizzazione di opera in favore dell'organizzazione (c.d. "whistleblowing").

1) Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è **Telecontrol Vigilanza S.r.l.**, con sede in Corso Francia, 223, 10098 Rivoli (TO) – Tel. +39 011.95.99.345 – Mail: privacy@telecontrol.it – P.E.C. ufficiolegale.telecontrol@pecodc.it

2) Responsabile della Protezione dei Dati

L'organizzazione ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@studiolegalecapello.com o al seguente indirizzo: Avv. Lorenzo Casavecchia c/o Studio Legale Capello – Via Pietro Giannone, 10 – 10121 Torino (TO) – Tel. +39 011 569 0860

3) Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento in questione comporta il conferimento, tramite invio di comunicazione a mezzo dei canali interni ed esterni predisposti da Telecontrol Vigilanza S.r.l. e riportati in apposita informativa e procedura consultabile nella sezione Whistleblowing del sito aziendale all'indirizzo www.teelcontrol.it , eventuale compilazione di un "form" fornito dall'organizzazione e contenente: dati anagrafici, dati di contatto, dati sulla qualifica professionale ricoperta e dati e informazioni ulteriori e necessari per la gestione della segnalazione.
Solo ove strettamente necessario ai fini dell'attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, il Comitato Whistleblowing di Telecontrol potrà, riportando adeguata motivazione e nei casi previsti dalla legge cogente, effettuare la comunicazione dell'identità del segnalante ai soli soggetti autorizzati. I dati forniti vengono trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione allo scopo di accertare eventuali illeciti. La base giuridica di tale trattamento è quindi rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento ("adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

4) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comitato Whistleblowing di Telecontrol Vigilanza S.r.l., nonché, eventualmente, dai componenti del gruppo di lavoro di cui lo stesso intenda avvalersi e degli ulteriori soggetti afferenti all'Organizzazione che dovranno essere coinvolti sulla base di quanto previsto dalla procedura aziendale in materia di whistleblowing, nel loro ruolo di autorizzati al trattamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

5) Tempi di conservazione

I dati personali verranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla raccolta e comunque per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi le Autorità Giudiziarie.

6) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

Oltre ai dipendenti e ai collaboratori di Telecontrol Vigilanza S.r.l. specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto dell'azienda nella loro qualità di Responsabili del trattamento. Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria qualora Telecontrol Vigilanza intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione. La comunicazione dei dati a soggetti terzi, salvo i casi legittimi previsti dalla Legge, avverrà solo dopo la raccolta del consenso dell'interessato.

7) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

8) Diritti degli interessati e modalità di esercizio

In qualità di interessato, ha diritto di ottenere da Telecontrol Vigilanza S.r.l., nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, **contattando direttamente il Comitato Whistleblowing di Telecontrol** all'indirizzo di posta ordinaria: **Telecontrol Vigilanza S.r.l. – Comitato WB – Corso Francia, 223 – 10098 Rivoli (TO**) ed allegando alla stessa la copia fotostatica di un documento di identità non autenticato. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE DI ILLECITI AZIENDALI

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON **TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.**

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Telecontrol Vigilanza S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.
La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui canali di segnalazione messi a disposizione per il c.d. ***whistleblowing***, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.
L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- Pubblicazione sul sito www.telecontrol.it così da essere resa ai soggetti esterni e messa a disposizione di tutti i lavoratori di Telecontrol Vigilanza S.r.l.;
- Affissione nelle bacheche aziendali di tutte le sedi;

2. Canali di segnalazione e iter procedurale

In ottemperanza agli obblighi di legge, Telecontrol Vigilanza ha adottato con delibera del Consiglio di amministrazione i seguenti canali di comunicazione:
La segnalazione potrà essere di due tipologie interna all'Ente (Telecontrol) o esterna (ANAC).
La segnalazione interna potrà essere **IN FORMA SCRITTA O ORALE O TRAMITE UN INCONTRO IN PRESENZA** fissato in un tempo ragionevole con un membro del Comitato Whistleblowing, istituito da Telecontrol per le gestioni delle segnalazioni.
I canali predisposti da Telecontrol sono i seguenti:

Comunicazioni scritte

- Posta ordinaria o raccomandata indirizzata al "Comitato WB" al seguente indirizzo:
  COMITATO WHISTLEBLOWING
  TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.
  CORSO FRANCIA, 223
  10098 RIVOLI (TO)
  Attenendosi alla seguente modalità di spedizione della segnalazione:
  -come suggerito dalle linee guida ANAC, la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse; includendo nella prima i dati identificativi del segnalante e la copia fotostatica non autentica del proprio documento di identità; nella seconda l'oggetto della segnalazione ed eventuale documentazione comprovante la segnalazione di cui si è eventualmente in possesso. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportante all'esterno l'indirizzo sopra citato e la dicitura" riservata al gestore delle segnalazioni".

Comunicazioni orali

- Al seguente numero telefonico di rete mobile: +39 340 191 61 55
  La linea dedicata non è soggetta a registrazione della conversazione; pertanto, una volta messi in comunicazione con il personale incaricato alla gestione della segnalazione, quest'ultimo, dovrà documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dovrà essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto sarà fornita copia al segnalante.

Incontro in presenza

- Con colloquio diretto, previo appuntamento da richiedere al numero telefonico +39 340 191 61 55
  Telecontrol garantirà lo svolgimento dell'incontro entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 10 giorni dalla richiesta. L'incontro sarà svolto in luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.

Il segnalante ha facoltà di allegare o produrre documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a integrare e/o sorreggere la segnalazione di illecito.
Il Comitato potrà inoltre, inviare al segnalante una richiesta di compilazione di adeguata modulistica, per una puntuale e corretta gestione della segnalazione.

Il Comitato WB fornirà un riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione nei tempi e modalità previste dalla normativa cogente. (Entro 7 giorni, l'avvio del procedimento di verifica, entro 3 mesi, l'esito della verifica della segnalazione, salvo giustificabili ritardi.)

La segnalazione esterna, invece, ***sarà gestita dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)*****,** a prescindere dal numero di lavoratori impiegati. Tale segnalazione secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 24/2023 è prevista:

- Se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatorio;
- Se il canale di comunicazione messo a disposizione dall'organizzazione non rispetta i requisiti normativi;
- Se il segnalante ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- Se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- Se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente coinvolto uno dei membri del Comitato WB (Responsabile Risorse Umane o Organismo di Vigilanza).

Per inoltrare la segnalazione esterna attraverso il canale predisposto dall'ANAC consultare il sito internet al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

L'ANAC dovrà dare riscontro al Whistleblower entro 3 mesi, oppure, qualora ricorrano giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data di avviso ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento. Inoltre, **l'ANAC ha l'obbligo di trasmettere eventuali segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità amministrative o giurisdizionali.**

3. I soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei **dipendenti di Telecontrol Vigilanza S.r.l.** (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di **liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli con **rapporto di collaborazione** che intrattengono rapporti **con Telecontrol Vigilanza S.r.l.**
- **I fornitori di prodotti e/o servizi.**
- **Chiunque abbia o ha intrapreso rapporti a vario titolo con Telecontrol Vigilanza S.r.l.**

4. Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti di Telecontrol Vigilanza S.r.l. durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.
- Nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Telecontrol Vigilanza S.r.l. per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. Tipi di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.
Questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Telecontrol Vigilanza S.r.l., quali ad esempio:

- Comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- Comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- Comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o altre risorse di Telecontrol Vigilanza S.r.l.;
- Comportamenti in grado di arrecare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esempi di segnalazioni rientranti nell'ambito del Whistleblowing:
Frode Finanziaria:
Manipolazione di bilanci, appropriazione indebita di fondi, falsificazione di documenti contabili.

Corruzione:
Pagamenti illeciti, tangenti, favoritismi nella concessione di appalti o nel reclutamento.
Riciclaggio di Denaro:
Attività mirate a nascondere l'origine illecita di fondi.
Conflitto di Interessi:
Situazioni in cui gli interessi personali di un dipendente interferiscono con quelli dell'organizzazione.
Discriminazione e Molestie:
Comportamenti discriminatori basati su razza, genere, religione o altri fattori protetti dalla legge.
Violazioni della Sicurezza Informatica:
Accesso non autorizzato, furto di dati, violazioni della sicurezza delle informazioni.
Violazione delle Leggi Ambientali:
Scarichi illegali, smaltimento non conforme di rifiuti, inadempienze alle normative ambientali.
Violenza sul Lavoro:
Molestie sessuali, bullismo sul posto di lavoro, comportamenti violenti.
Rischi per la Sicurezza del Prodotto:
Occultamento di difetti nei prodotti, manipolazione di test di sicurezza.
Abuso di Potere:
Utilizzo improprio di autorità, comportamenti intimidatori, nepotismo.
Violazioni della Privacy:
Raccolta e trattamento illecito di informazioni personali, violazioni della privacy dei dipendenti o dei clienti.
Truffe:
Comportamenti fraudolenti, truffe ai danni dell'organizzazione o dei clienti.
Violenza Sul Lavoro:
Comportamenti aggressivi o minacce fisiche contro colleghi o superiori.
Manipolazione di Dati Scientifici o di Ricerca:
Falsificazione di dati in ambito scientifico o di ricerca.
Comportamenti Non Etici:
Violazioni dell'etica professionale, comportamenti moralmente riprovevoli.
Violazioni di norme e regolamenti cogenti specifici per il settore della Vigilanza Privata:
Inottemperanza alle disposizioni del D.M. 269/2010 e s.m.i. e del T.U.L.P.S

6. Anonimato

In virtù delle tutele garantite dall'applicazione del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e dalle disposizioni in esso contenute, occorre specificare che il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. **Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing.**
Tuttavia, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, potranno essere equiparate dall'organizzazione, alle segnalazioni ordinarie e in quanto tali, **possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.**

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3. Comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 Telecontrol Vigilanza S.r.l. osserverà il divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

9. Dove posso reperire ulteriori informazioni e l'informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell'Art.13 del Reg. UE 2016/679?

Per qualsiasi informazione in merito potrai contattare l'HELP LINE predisposta al numero di rete mobile +39 3401916155, e consultare la pagina del sito internet aziendale predisposta, all'indirizzo www.telecontrol.it

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

Telecontrol Vigilanza S.r.l